



CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 456 c.p.c.

Pronuncia dei consulenti tecnici

Rubrica del testo originario: le versioni successive pubblicate su Normattiva non la riportano.

I consulenti tecnici decidono secondo equita'.

Il lodo deve essere depositato, a pena di nullita', nel termine di cui all'articolo precedente, nella cancelleria dell'ufficio al quale appartiene il giudice che ha rimesso la decisione ai consulenti, ed e' dichiarato esecutivo con decreto del pretore o del presidente del tribunale.

Contro il decreto che nega l'esecutorieta' e' ammesso reclamo mediante ricorso a norma dell'articolo 825 ultimo comma al presidente della sezione della corte d'appello indicata nell'articolo 450.

Versione in vigore dal 28 ottobre 1940 secondo Normattiva, non più in vigore dal 12 dicembre 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice di procedura civile
Estremi	Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443
Libro	Secondo — Del processo di cognizione
Titolo	IV — Norme per le controversie in materia di lavoro
Capo	II — Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1940

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-di-procedura-civile/art-456-pronuncia-dei-consulenti-tecnici/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it